



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

300/A/7157/11/109/16 del 05/09/2011



OGGETTO: Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA  
POLIZIA DI STATO CESENA

Dopo l'emanazione della circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi.

Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito principale, autonomia che giustificerebbe la contestazione della violazione dell'articolo 126 *bis* del C.d.S.; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà di seguire l'*iter* degli appelli fino al ricorso in Cassazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Queste ultime difficoltà possono essere in larga misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno dall'articolo 11, comma 3, del C.d.S., ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un *giustificato e documentato motivo*<sup>1</sup> di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

Es

<sup>1</sup> Cfr. Art. 126 bis, comma 2, C.d.S.